

Proposta di Legge n°693 “Disposizioni per promuovere la riqualificazione energetica e il rinnovo edilizio degli edifici”

Contributo di Eletticità Futura

4 giugno 2019

Considerazioni di carattere generale

Per promuovere la riqualificazione energetica degli edifici riteniamo innanzitutto necessario introdurre misure di semplificazione delle procedure autorizzative ai fini dell’installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l’efficienza energetica e di impianti a fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento, tra cui: gestione delle procedure autorizzative attraverso portali on line accessibili dai cittadini ed imprese e contenenti informazioni su vincoli emergenti dalla pianificazione urbanistica territoriale, uniformità e snellimento della documentazione di supporto delle richieste autorizzative, applicazione dei costi amministrativi o d’istruttoria tali da non scoraggiare l’installazione di tecnologie efficienti.

Riteniamo necessario che le misure previste dalla proposta di legge possano applicarsi anche a edifici non residenziali, consentendo pertanto la cessione del credito da parte di soggetti diversi da persone fisiche, come le imprese e i soggetti industriali.

Più in generale, con riferimento agli interventi di efficienza energetica, sarebbe opportuno estendere la cessione del credito - oggi applicata solo ad interventi nel residenziale che interessano soggetti generalmente a minor capienza - anche ad interventi a favore di soggetti industriali (che attualmente effettuano il maggior numero di interventi di efficientamento tramite le ESCO). La misura della cessione del credito d’imposta dovrebbe essere estesa anche da un punto di vista temporale (poiché attualmente è prevista fino al 2021), estendendola anche alle spese legate agli interventi di acquisto/installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici (art. 16-ter DL 63/2013). Inoltre, i soggetti che hanno in bilancio i crediti ceduti derivanti da interventi di efficienza energetica dovrebbero poter ottenere il riconoscimento di questi crediti in tempi più brevi degli attuali.

Considerando inoltre l’aspetto della qualità dell’aria, con supero dei limiti emissivi del particolato fine e degli ossidi di azoto per lo più imputabile agli impianti termici, è opportuno incentivare la sostituzione delle caldaie convenzionali esistenti con tecnologie più efficienti, tra cui pompe di calore elettriche e microcogeneratori a gas naturale che consentono di ridurre fino al 90% le emissioni di ossidi di azoto e annullare quelle di particolato. Sarebbe quindi auspicabile promuovere uno schema di incentivazione alla rottamazione di impianti termici non più compatibili con le vigenti normative sulle emissioni, e la loro sostituzione con tecnologie ad alto rendimento caratterizzate da emissioni nettamente inferiori alle più stringenti normative vigenti.

Riteniamo infine strategico prevedere attività di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui benefici degli interventi di efficienza energetica, differenziando le campagne in funzione dei potenziali interessati ad investire nel settore (privati, tecnici, imprese, PA, etc.) per garantire risultati più efficaci. Ad esempio, in funzione del target, si potrebbero prevedere specifiche campagne informative, siti web dedicati, sportelli a livello comunale per offrire informazioni sui benefici dell’efficienza e del risparmio energetico.

Osservazioni puntuali

- Riteniamo utile che sia chiarito come si inserisca la proposta di legge nell'ambito del recepimento della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, al fine di evitare possibili sovrapposizioni di diverse norme aventi ad oggetto un'analogha tematica.
- Proponiamo l'inserimento di specifiche misure a favore dell'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili/cogenerativi ad alto rendimento come anche l'introduzione di uno schema di incentivazione alla rottamazione di impianti termici non più efficienti.
- Proponiamo l'inserimento di specifiche misure a favore dell'installazione di punti di ricarica per la mobilità elettrica.
- Sugeriamo che venga chiarito come verrebbero considerate le detrazioni fiscali a favore degli interventi di riqualificazione energetica/rinnovo edilizio dell'edificio rispetto alle detrazioni fiscali attualmente previste per l'installazione di impianti a servizio dei singoli immobili (pompe di calore, micro-cogeneratori, impianti fotovoltaici, etc.).
- Chiediamo di chiarire (pag. 3 colonna sx) cosa si intenda per: *"Più articolato è il sistema degli incentivi previsti per gli interventi di rinnovo edilizio. In questo caso, gli interventi usufruiranno sia delle detrazioni fiscali sia dei certificati bianchi. I primi saranno calcolati sul preventivo dei lavori che si sarebbero dovuti realizzare per conseguire la migliore classe, con la sola riqualificazione energetica. I certificati bianchi, invece, sono calcolati sulla base del risparmio addizionale ottenuto (a partire dalla migliore classe energetica conseguibile con la sola riqualificazione) moltiplicato per una previsione di vita dell'edificio pari a vent'anni."*
- L'Art.4 comma 1 lettera c) prevede che gli edifici debbano *"essere costituiti, per almeno il 70 per cento delle volumetrie, da unità immobiliari ad uso residenziale in categoria E.1(1) e E.1(2)[...]."* Il comma 4 lettera b) prevede che dal 6° anno possono accedere a tali incentivi anche gli edifici fuori tale parametro. Proponiamo che tale periodo sia ridotto, almeno a tre anni (per consentire accesso anche a edifici industriali).
- Riteniamo che all'art. 5 comma 4 non sia sufficientemente chiaro il riferimento all'*accertato superamento dei limiti*, in quanto non viene specificato il soggetto che dovrebbe provvedere al suddetto accertamento e le relative modalità. Inoltre, in caso di eventuale superamento di CSC, attualmente il Decreto Legislativo 152/2006 (art. 240, 242) non prevede l'automatica attivazione delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza, ma l'obbligo di effettuazione di un piano di caratterizzazione e analisi di rischio per l'individuazione delle CSR. La bonifica risulta obbligatoria nel caso di superamento delle CSR.
- In riferimento agli Art.8 e Art.9, non riteniamo risulti chiaro se per accedere al "Fondo di rigenerazione urbana" sia obbligatorio prevedere il recupero e successivo reimpiego, anche attraverso processi di trasformazione, nel medesimo intervento di riqualificazione, di almeno il 15 % peso/peso del materiale di risulta.

- Riteniamo opportuno chiarire il ruolo del GSE nelle modifiche al meccanismo del TEE previsti dal documento.
- All'Art. 11 comma 2 lettera a) non è chiaro se l'incremento della detrazione del 10% verrebbe applicato anche a casi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento.
- Concordiamo con la previsione dell'Art.12 circa la necessità di applicare, in futuro, le detrazioni fiscali (con relativa cessione del credito) anche ad interventi su edifici non residenziali ovvero a favore di imprese e soggetti industriali.
- All'art.17 comma 3 suggeriamo di chiarire chi siano i "beneficiari degli incentivi", anche con riferimento ai casi di cessione del credito. In merito, ricordiamo che i dati di consumo sono di proprietà del cliente e possono essere gestiti dal fornitore e gestore di rete, a meno di ulteriore esplicito accordo tra consumatore finale e parte terza. Riteniamo opportuno chiarire il ruolo della ESCO in merito all'accesso ai dati di consumo (anche in riferimento a quanto disposto dall'art.18 comma 2 lettera d).